

STATUTO

Denominazione

Art. 1

È costituita un'associazione denominata "ANASTASIS, Associazione Culturale Internazionale per l'Arte Cristiana e il Dialogo Interculturale".

Sede

Art. 2

L'Associazione ha sede in Roma, Via Donatello n. 37 e potrà istituire sedi secondarie, sedi operative ed impianti distaccati.

Scopo

Art. 3

L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha per oggetto:

- promuovere, divulgare e coordinare in Italia ed all'estero l'attività di studio e di ricerca dell'Arte Cristiana in tutte le sue espressioni artistiche impegnandosi a recuperare e valorizzare il significato originale ed iconologico, così da ricostruire il legame storico-religioso con il Popolo di Dio alla luce degli orientamenti ecclesiali in materia di Beni Culturali; promuovere la conoscenza e l'incontro tra la cultura europea e le altre culture.

Per il conseguimento di tali fini, l'Associazione si propone di:

- curare e realizzare progetti di restauro per la conservazione del patrimonio culturale e archeologico in Italia e all'estero;

- promuovere e organizzare iniziative come mostre, convegni etc.; promuovere ed organizzare, personalmente o per mezzo di terzi, mecenatismo nei confronti di artisti contemporanei attraverso mostre, simposi etc;
- impegnarsi nel diffondere e promuovere pubblicazioni e ricerche inerenti allo scopo dell'associazione;
- promuovere e curare progetti per la conservazione e la tutela dei beni culturali della Chiesa e non, mobili e immobili.
- promuovere e realizzare corsi di formazione per operatori nel campo della conservazione e del restauro in Italia e all'estero;
- promuovere, organizzare e curare progetti a carattere sociale di sviluppo economico, sanitario, educativo ed interculturale in Italia ed all'estero;
- organizzare e curare itinerari turistico-culturali nel settore artistico, culturale, interculturale e religioso;
- promuovere, organizzare e curare luoghi di accoglienza e quanto altro necessari al perseguire lo scopo sociale

Durata

Art. 4

La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

Patrimonio

Art. 5

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dal capitale iniziale versato;
- b) dai contributi di ammissione e da quelli straordinari deliberati con lo scopo di incrementare il patrimonio; da indicare nel bilancio annuale come Fondo contributi di ammissione e Fondo contributi straordinari associati;
- c) da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie di persone ed Enti, anche Pubblici; da indicare nel bilancio annuale come Fondo contributi straordinari di terzi;
- d) dai risultati derivanti dalla gestione, se non diversamente deliberato dall'assemblea che approva il rendiconto annuale; da indicare nello stesso come Avanzo e Disavanzo di gestione;

e) da ogni altra entrata in conto capitale che concorra ad incrementare il patrimonio sociale, da indicare nel bilancio annuale come Fondo contributi straordinari di terzi o di associati in relazione alla provenienza dell'entrata.

Associati

Art. 6

Gli associati si distinguono in:

associati Fondatori;
associati Onorari;
associati Ordinari e Frequentatori.

Art. 7

Sono associati fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'associazione e coloro che, trascorsi dieci anni dalla loro iscrizione all'associazione, dietro loro domanda, vengano ammessi a tale categoria dall'assemblea degli associati.

Art. 8

Sono associati onorari i cittadini italiani e stranieri, enti ed associazioni in possesso di riconosciute benemeritenze culturali nel campo dell'Arte Cristiana e il Dialogo Interculturale.

Art. 9

Sono soci ordinari tutti i cittadini italiani e stranieri, preferibilmente che siano diplomati e diplomandi presso il Corso Superiore dei Beni Culturali della Chiesa della Pontificia Università Gregoriana, e altri soggetti che perseguano gli scopi dell'associazione. Questa tipologia di soci può rivestire la veste di soci frequentatori che, a seguito loro richiesta, sono ammessi come tali anche per un determinato periodo purché non sia inferiore ad un anno. Essi provvedono:

- al versamento della quota di iscrizione stabilita, anno per anno, dal Consiglio Direttivo;
- al versamento delle quote annuali nella misura stabilita, anno per anno, dal Consiglio Direttivo;

I soci o frequentatori, se in regola con i versamenti, partecipano con voto deliberante alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Art. 10

La qualità di associato può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per decesso;
- b) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;
- c) per decadenza, nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui l'associato è stato ammesso;
- d) per delibera di esclusione dell'assemblea;

- e) per inattività che si prolunga senza giustificata causa, per almeno un biennio;
- f) per morosità che si protragga per oltre un biennio.

Sia la quota che il contributo associativo sono intrasmissibili, fatta eccezione di cui al punto a), e non rivalutabili.

Assemblea

Art. 11

L'assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea degli associati è convocata, anche fuori della sede sociale purché in territorio italiano, dall'organo amministrativo, mediante comunicazione affissa presso la sede sociale indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione da inviarsi a ciascun associato, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero per fax o tramite comunicazione raccomandata.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto economica - finanziario annuale e per la determinazione dell'ammontare dei contributi dovuti.

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

Art. 12

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti gli associati che risultano ammessi dall'organo amministrativo almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Ogni associato può rappresentare non più di due associati.

Art. 13

L'assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sulla destinazione o copertura, rispettivamente, dell'avanzo o disavanzo di gestione;
- sull'ammontare dei contributi ordinari e straordinari dovuti;
- sull'ammontare degli associati onorari e sostenitori e sulla nomina degli associati fondatori;
- sull'approvazione di un eventuale regolamento interno e relative modifiche;
- su quanto altro a lei demandato per legge o per statuto.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sullo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sul trasferimento della sede.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione delibera con voto favorevole di tanti associati che rappresentano in proprio o per delega almeno il 15% del numero degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera col voto favorevole di tanti associati che rappresentano in proprio o per delega almeno 1/3 del numero degli associati aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera col voto favorevole di tanti associati che rappresentano in proprio o per delega almeno 2/3 del numero degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti associati che rappresentano in proprio o per delega almeno 1/3 del numero degli associati aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'art. 21 ultimo comma C.C.

Art. 14

L'assemblea è presieduta dal Presidente il quale constata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all'assemblea. Delle riunioni di assemblea viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Amministrazione

Art. 15

L'associazione, a scelta dell'assemblea, è amministrata dal Presidente o da un Consiglio composto fino a 3 (tre) membri. La nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero, spetta all'assemblea, la quale può deliberare anche il rimborso delle spese. Gli amministratori durano in carica sette anni e sono rieleggibili.

Art. 16

Al Presidente o al Consiglio sono conferiti i più ampi ed illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria.

Il Presidente o il Consiglio ha la facoltà di procedere ad acquisiti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, di fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa depositi e prestiti, le banche, l'Istituto di emissione ed ogni altro ufficio pubblico e privato, di stipulare ed utilizzare aperture di credito e di finanziamento di ogni tipo, di consentire costituzione, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinunzie e restrizioni di ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie esonerando i Conservatori dei registri immobiliari, il direttore del debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti e di ogni altro Ente pubblico o privato ed i suoi funzionari da ogni responsabilità. Il Presidente o il Consiglio delibera altresì nelle azioni giudiziarie, anche in sede di Cassazione sui compromessi e transazioni; potrà nominare arbitri, amichevoli compositori, procuratori generali e speciali, legali, consulenti e periti, assegnando ad essi a corrispettivo delle prestazioni, compensi ed emolumenti in quei modi e a quelle condizioni che reputerà di fissare.

Rappresentanza

Art. 17

La firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione sono devolute nei limiti dei poteri delegati al Presidente.

Libri sociali, gestione e bilancio di esercizio

Art. 18

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio alla compilazione del rendiconto economico - finanziario.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dai versamenti iniziali del capitale;
- dai contributi ordinari degli associati;
- dai contributi ordinari dei terzi, quali ad esempio quelli erogati ai fini di contributi specifici per manifestazioni e simili;
- dai contributi straordinari di terzi.

Le uscite sono costituite:

- dalle uscite per la gestione annuale d'esercizio;
- dalle uscite straordinarie, quali ad esempio quelle destinate ad incremento dei capitali fissi e delle attrezzature.

Per la formazione del bilancio devono essere osservate le disposizioni di cui agli artt. 2424, 2425, 2425 bis, 2426, 2629, 2429 bis, e 2432 C.C., vevoli per le società di capitali.

L'avanzo di gestione non potrà mai essere distribuito e, su deliberazione dell'assemblea potrà essere destinato ad accantonamento, creando un apposito fondo nel bilancio annuale denominato Avanzi gestioni precedenti o utilizzato per le successive gestioni;

- come contributo corrente per gli esercizi successivi al fine di ridurre i contributi ordinari d'esercizio e/o straordinari, con la stessa denominazione di cui al punto precedente. Ne è fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto.

Il disavanzo di gestione, risultante dal bilancio regolarmente approvato può essere coperto su deliberazione dell'assemblea:

- mediante nuovi contributi straordinari all'uopo destinati;
- mediante l'utilizzo di fondi precedentemente costituiti nell'ordine tassativo che segue e secondo le rispettive capienze:

- 1) Avanzi gestioni precedenti;
- 2) Fondo contributi straordinari terzi;
- 3) Fondo contributi straordinari associati;
- 4) Fondo contributi di ammissioni.

I libri dell'associazione sono costituiti:

- 1) dal libro verbali assemblee, nel quale saranno verbalizzate tutte le assemblee degli associati;

2) dal libro degli associati, nel quale verranno trascritti tutti i nominativi degli associati e relative variazioni e con l'indicazione per ciascuno di essi dei contributi versati all'atto dell'ammissione;

3) dal libro giornale, nel quale saranno trascritte le scritture contabili, tenute con il metodo della partita doppia, afferenti le operazioni di gestione;

4) tutti i libri e registri obbligatoriamente previsti dalla normativa fiscale.

Scioglimento

Art. 19

Sono considerate cause di scioglimento dell'associazione, oltre quelle previste dal Codice Civile:

- la riduzione del numero degli associati a meno di tre (3) associati;
- la delibera assembleare di scioglimento;
- la scadenza del termine di durata, quando questo sia stato determinato;
- la dichiarazione di nullità del contratto associativo;
- la revoca del riconoscimento.

In caso di scioglimento il Patrimonio associativo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità

Art. 20

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge.